



**COMUNE DI  
VOLONGO**  
Provincia di Cremona

Codice Ente: 10817 1  
**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**  
Sessione ordinaria di prima convocazione  
- seduta pubblica -

n° **7** del **24.04.2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **09.00** nella Sala delle Adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

			Presenti - Assenti	
1	NAVARRA FABIO	Sindaco	P	
2	DELLABONA DANIELE	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
3	PICCININI GIOVANNI	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
4	PINZI MAURIZIO	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
5	RONGONI ANTONIO	Consigliere gruppo di maggioranza	A	
6	ANELLI KATIA	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
7	FERRARI AGNESE	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
8	FONTANA ROBERTO	Consigliere gruppo di maggioranza	A	
9	RAPUZZI CARLO	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
10	ALBERTI MANUELA	Consigliere gruppo di maggioranza	P	
Totale			<b>8</b>	<b>2</b>

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.ssa **ROSELLA MOSTI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si prende atto dell'assenza giustificata dei Consiglieri Comunali Rongoni Antonio e Fontana Roberto.

Accertata la validità dell'adunanza, il Geom. **FABIO NAVARRA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiarando aperta la seduta invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermato dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'Ente Locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi dal 837 al 845 "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";
- ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che, limitatamente all'anno 2020, non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai Capi I e II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**CONSIDERATO** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 40, approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 28.04.1994 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATO** l'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, il comma 838 il quale dispone che "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

**VISTO** l'allegato schema di Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate che si compone di n. 21 articoli predisposto dal competente ufficio comunale;

**DATO ATTO** che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**RAVVISATA** la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma;

**RITENUTO**, quindi, sussistano i presupposti per procedere in merito a quanto espresso in premessa;

**DATO ATTO** che, in tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche, la legge n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione con modifiche del DL 137/2020 (cd. Decreto Ristori), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, ha introdotto le seguenti disposizioni: "le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

**DATO ATTO** che:

- la lettera a) del comma 1 dell'art. 30 del Decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021) recita che, *"a causa del protrarsi dello stato di emergenza, proroga al 30 giugno l'esenzione del versamento del canone unico di occupazione suolo pubblico per tutte le attività di commercio su aree pubbliche"*;
- che la lettera b) del comma 1 suddetto art. 30 del Decreto sostegni (d.l. 41/2021) proroga ulteriormente al 31 dicembre 2021, *a causa del protrarsi dello stato di emergenza, l'esenzione del versamento del canone unico di occupazione suolo pubblico per tutte le attività di commercio su aree pubbliche*;

**PRESO ATTO** dell'attuale situazione epidemiologica, del protrarsi della stessa da oltre un anno e delle gravi ripercussioni economiche che ne sono derivate e che deriveranno a carico delle attività commerciali locali e che per tale motivo è prorogata l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per la parte relativa all'occupazione del suolo pubblico (ex TOSAP) mediante plateatici autorizzati ed occupazioni mercatali fino al 31/12/2021, al fine di contribuire alla ripresa economica locale;

**VISTI:**

- l'art. 174 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali allegghino al Bilancio di Previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTI:**

- l'art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione di cui all'art. 151, comma 1 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 gennaio 2021";
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 in data 18 gennaio 2021, il quale dispone:
  - "1. Il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2021.
  - 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del Bilancio, sino alla data di cui al comma 1";
- l'articolo 30 comma 4 D.L. 22.03.2021 n. 41 (pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22.03.2021) con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di G.C. n. 28 del 13.04.2021 di presentazione della nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 13.04.2021 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 (art. 11 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);

**VISTA** la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei Regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e che, pertanto, i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti Regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul portale del Federalismo Fiscale;

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al paragrafo precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**ACQUISITO** l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 4 in data 02.04.2021, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITI**, sulla stessa, i pareri di regolarità tecnica ex art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Servizio Amministrativo economico finanziario e tributi;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento comunale di contabilità;

**APERTA E CHIUSA** la discussione per assenza di interventi;

**CON VOTI** favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti:

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. **DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'art. 1, commi dal 837 al 845 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, composto da n. 21 articoli e che, allegato alla presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento nel rispetto delle disposizioni di legge;
3. **DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione e comunque entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, la Giunta Comunale, procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che il presente Regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021.
5. **DI DARE ATTO** che in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 dell'anno 2019".

**SUCCESSIVAMENTE,**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON VOTI** favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri presenti e votanti,

**DICHIARA**

immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.L.gs T.U. 18.08.2000 n. 267, data l'urgenza di provvedere.

# COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

Allegato alla deliberazione di  
C.C. n. 7 del 24.04.2021

## PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n. 267/2000.

### Proposta di deliberazione

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI.**

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica.

#### FAVOREVOLE

Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato e integrato dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

2) Parere in ordine alla regolarità contabile:

#### FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**  
f.to Rag. Fabio Guerreschi

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO PRESIDENTE**  
F.to Geom. Fabio Navarra

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Rosella Mosti

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00)**

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1°, T.U.E.L n.267/2000.

Volongo, li 17/07/2021

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Rosella Mosti

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Volongo, li 17/07/2021



Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Rosella Mosti

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art.134, comma 3°, D.Lgs.267/00)**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, T.U.E.L. n.267/2000.

Volongo, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Il Segretario Comunale



# COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

---

Allegato alla delibera di C.C. n. 7 del 24/04/2021

Il Segretario comunale

F. F. Dott.ssa Rosella mosti

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

**(Legge n. 160/2019 – art. 1, comma 837)**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 24.04.2021**





# COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

---

## INDICE

Art. 1 - <u>Oggetto</u> .....	3
Art. 2 - <u>Disposizioni generali</u> .....	3
Art. 3 - <u>Presupposto del canone</u> .....	3
Art. 4 - <u>Soggetto passivo</u> .....	3
Art. 5 - <u>Commercio su arre pubbliche</u> .....	3
Art. 6 - <u>Rilascio dell'autorizzazione</u> .....	4
Art. 7 - <u>Criteri per la determinazione della tariffa</u> .....	4
Art. 8 - <u>Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici</u> .....	4
Art. 9 - <u>Determinazione delle tariffe</u> .....	4
Art. 10 - <u>Determinazione del canone</u> .....	5
Art. 11 - <u>Mercati tradizionali e mercati periodici tematici</u> .....	5
Art. 12 - <u>Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali</u> .....	5
Art. 13 - <u>Occupazione per commercio itinerante</u> .....	5
Art. 14 - <u>Modalità e termini per il pagamento del canone</u> .....	6
Art. 15 - <u>Accertamenti - Recupero canone</u> .....	7
Art. 16 - <u>Sanzioni e indennità</u> .....	7
Art. 17 - <u>Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico</u> .....	8
Art. 18 - <u>Sospensione dell'attività' di vendita</u> .....	9
Art. 19 - <u>Autotutela</u> .....	9
Art. 20 - <u>Riscossione coattiva</u> .....	9
Art. 21 - <u>Disposizioni finali</u> .....	10



# COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

---

## Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Volongo (CR).
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7 di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada).
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

## Art. 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente Regolamento.

## Art. 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## Art. 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

## Art. 5 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
  - a) su posteggi dati in concessione nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
  - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica ad eccezione delle aree interdette.



# COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

---

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Settore competente con validità di 5 (cinque) anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

## **Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia.

## **Art. 7 - Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - c) durata dell'occupazione.

## **Art. 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche comunali è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

## **Art. 9 - Determinazione delle tariffe**

1. La tariffa standard è quella indicata al comma 841 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore rispetto alle tariffe ordinarie della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati dalla Giunta Comunale.



# COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

---

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

## **Art. 10 - Determinazione del canone**

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore fino ad un massimo di 9 (nove) in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

## **Art. 11 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici**

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento dei mercati e delle fiere.

## **Art. 12 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali**

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

## **Art. 13 - Occupazione per commercio itinerante**

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:



# COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

---

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno 500 (cinquecento) metri lineari;
  - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
  4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone comunali di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento dell'Amministrazione comunale.
  5. A salvaguardia della quiete e, per il rispetto dovuto ai luoghi, tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a 30 (trenta) metri.
  6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita e, a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

## **Art. 14 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo Codice.
2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi l'importo di €. 300,00 (trecento) sarà facoltà dell'Ufficio competente, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 (tre) rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio; per importi superiori ad €. 400,00 (quattrocento) è ammessa la possibilità del versamento in 4 (quattro) rate.
4. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori ad €. 1.000,00 (mille) è ammessa la possibilità del versamento in 4 (quattro) rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione mentre le restanti 3 (tre) rate ogniquale volta la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.



# COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

---

5. Nel caso di nuova concessione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi l'importo di €. 12,00 (dodici).
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 50 (cinquanta) centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 (cinquanta) centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

## **Art. 15 - Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre all'Ufficio di Polizia Locale e agli altri soggetti previsti dall'art. 1, comma 179 dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 provvedono il Responsabile dell'Ufficio competente nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario a cui siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'Ufficio competente o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e



# COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

## Art. 16 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e dall'art. 1, comma 821 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal Responsabile dell'Ufficio competente;
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lett. a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada).
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (venticinque) ad €. 500,00 (cinquecento) con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore all'importo di €. 25,00 (venticinque) né maggiore dell'importo di €. 500,00 (cinquecento) nel rispetto della L. 24 novembre 1981, n. 689 e nella misura fissata dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

## Art. 17 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto dal



# COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

---

Responsabile dell'Ufficio competente, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art. 13, comma 2 della L. 24 novembre 1981, n. 689, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della L. 24 novembre 1981, n. 689 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio all'Ufficio di Polizia Locale. In base all'art. 823, comma 2 del Codice Civile, il Responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in 7 (sette) giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

## **Art. 18 - Sospensione dell'attività' di vendita**

1. Nei casi di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento e dell'art. 29, comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, viene disposto dal Responsabile dell'Ufficio competente che sospende dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa oppure l'intera attività commerciale.

## **Art. 19 - Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e fatta pervenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato entro il termine di 90 (novanta) giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato il Responsabile dell'Ufficio competente può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero





# COMUNE DI VOLONGO

Provincia di Cremona

---

sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e che deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario.

## **Art. 20 - Riscossione coattiva**


1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come disposto dal comma 792 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel comma 1, è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

## **Art. 21 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune, contraria o incompatibile, con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI  
C.C./G.R. N. 4 DEL 24/04/2021  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fido DOTT.SSA ROSELLA MOSTI

COMUNE DI VOLONGO (CR)



REVISORE UNICO  
VERBALE N. 04 DEL 02 APRILE 2021

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI "REGOLAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI"

**IL REVISORE UNICO**

RICHIAMATO l'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 1, lett.b, punto 7;

PREMESSO che per effetto delle disposizioni contenute nella L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi dal 837 al 845 "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, i Comuni devono necessariamente istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.;

ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione del nuovo Regolamento relativo al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati;

**RILEVATO:**

- che il nuovo Regolamento è composto da n. 21 articoli;
- che il nuovo Regolamento decorre dal 1° gennaio 2021;
- che il nuovo Regolamento risulta conforme con le norme vigenti in materia;

**VISTO**

il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili di servizio;

**ESPRIME**

Parere favorevole sulla proposta del Regolamento relativo al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, di cui all'art. 1 commi dal 837 a 845 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL REVISORE UNICO  
Dott. Virici Leonardo

LI, 02 APRILE 2021